

Semplificazioni in materia di procedimenti amministrativi

Articolo 12 (Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e in materia di procedimenti amministrativi)

L'intervento previsto all'articolo 12, comma 12, si inserisce all'interno di uno dei 4 ambiti strategici dell'Agenda per la Semplificazione 2022-2026, allineata al PNRR, relativo alla semplificazione e reingegnerizzazione di una serie di procedure amministrative: 200 nel 2024 e 600 nel 2026.

La semplificazione non è un fine ma un mezzo, o meglio un metodo condiviso tra istituzioni a tutti i livelli e stakeholders al fine di migliorare il rapporto di imprese e cittadini con la PA, in questo caso facilitando l'avvio di alcuni mestieri dell'artigianato.

Ed infatti, allo scopo di agevolare l'avvio di alcuni mestieri, le semplificazioni contenute nel decreto legge in commento sono state messe a punto dal Tavolo tecnico dell'Agenda per la semplificazione costituito dal Dipartimento della Funzione pubblica. Fanno parte del Tavolo rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dell'Anci, dell'Upi, del Ministero delle imprese e del made in Italy e dalle associazioni di categoria, come CNA.

Nel merito, l'articolo 12, inserisce nel d.lgs. 222/2016, meglio noto come "decreto Scia 2", un nuovo articolo, il 4-bis, che semplifica i regimi amministrativi di 45 tipologie di attività artigiane elencate in due tabelle (B.I. e B.II). Al fine di ridurre le differenze esistenti tra i diversi comuni, l'avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la cessazione delle attività di impresa artigiana oggetto di ricognizione, non sono più soggette a titoli abilitativi, segnalazione o comunicazione.

Tali attività rimangono, però, soggette ai regimi amministrativi peculiari della normativa del settore artigiano, nonché agli adempimenti di cui alla legge n. 443/1985, oltre che a quelli previsti dalla normativa dell'Unione europea.

Le Tabelle sono costruite in modo diverso rispetto alla più conosciuta Tabella A del decreto legislativo Scia 2, in quanto contengono la denominazione, una breve descrizione e il codice ATECO dell'attività. Più nel dettaglio, la tabella B.I. fa riferimento ad attività liberamente

esercitabili che non richiedono titoli abilitativi presupposti (fra cui quelle di artigiano edile, carpentiere, muratore, allestitore di stands, graphic designer, imbianchino, ma anche organizzatore di corsi professionali). Qualora per queste attività vengano detenuti o impiegati prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità, viene richiesta la Scia per prevenzione incendi.

La seconda tabella B.II attiene ad attività liberamente esercitabili che richiedono o possono richiedere titoli abilitativi presupposti (es. le attività dell'artigianato alimentare, le falegnamerie, le imprese di serramentisti, le sartorie). In queste ipotesi, a seconda delle caratteristiche dell'attività e delle attrezzature utilizzate, deve essere verificata l'eventuale ricorrenza di adempimenti ambientali, di salute e di sicurezza, soggetti alla presentazione dell'apposita pratica (SCIA, autorizzazione, comunicazione) al SUAP competente per territorio.

Prime valutazioni sugli interventi di semplificazione

CNA condivide senza dubbio l'intento della riforma, che punta a risolvere i principali problemi sollevati dalle imprese relativi a:

- difficoltà a comprendere le modalità di svolgimento del procedimento amministrativo per l'inizio di un'attività, dati i numerosi adempimenti preventivi posti a carico del richiedente;
- scarsa certezza del diritto dovuta alla mancanza di un quadro di regole chiare, tassative e comprensibili;
- sdoppiamenti procedurali e conseguenti oneri non previsti;
- esistenza di regimi differenziati da Regione a Regione, talvolta da comune a comune.

Per questo, si ritiene condivisibile la prosecuzione della cosiddetta codificazione *soft*, attraverso una raccolta organica e semplificata di procedure amministrative che servono da canovaccio per operatori pubblici e privati. Questo permette di aggiornare le tabelle e accogliere i mutamenti intervenuti in materia di attività produttive sotto il profilo tecnico e secondo l'andamento del mercato.

Tuttavia, la predetta opera di codificazione non può dirsi esaustiva, in quanto l'artigianato è un settore così vasto che non può essere racchiuso in sole 45 attività tipiche.

La qualità delle regole va perseguita attraverso azioni mirate ma continue nel tempo, volte ad analizzare e ridurre la mole di adempimenti non necessari e variegati richiesti sul territorio nazionale.

Per far questo bisogna proseguire l'opera di ricognizione delle attività così come degli atti ad essa presupposti e affrontarne contestualmente la riduzione. Ad esempio per quanto riguarda il falegname, l'eliminazione della Scia comporta da un lato una riduzione di oneri pari a circa 2000 euro, ma lascia ancora in piedi gli altri 70 adempimenti richiesti in materia ambientale, di pubblica sicurezza, di igiene e salute e sicurezza sul lavoro (peraltro diversi nell'ammontare e nel numero tra i comuni italiani).

Da ultimo, tale ricognizione genera un'ulteriore responsabilità per gli apparati pubblici, relativa al monitoraggio, che diventa indispensabile per conoscere gli effetti della riforma sui destinatari, in modo da preparare più efficaci interventi integrativi. Monitoraggio, nel quale sarà fondamentale la partecipazione delle associazioni di categoria a tutti i livelli, al fine di verificare sul campo i tempi di attuazione a livello locale dell'intervento e soprattutto l'uniforme applicazione, su tutto il territorio nazionale, degli adempimenti procedurali codificati senza l'introduzione di ulteriori oneri non previsti.